COMUNE DI CERETTO LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

Via dell'Agogna, 1 - 27030 CERETTO LOMELLINA tel. – fax 038456029

> mail: <u>info@comune.cerettolomellina.pv.it</u> pec: <u>cerettolomellina@pcert.it</u>

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato 4/1 punto 9.11 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", richiamato dall'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n.126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art.36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118.

Tale nota è tesa ad analizzare:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale:
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

RIEPILOGO PRINCIPALI NORME LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

CONTABILITÀ		
Commi da 29 a 37	Opere pubbliche nei comuni	29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
		30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entroil 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
		31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
		32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
		33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del

codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32. dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. 35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020». 36. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35. 37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile. Comma 38 38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Contributi ai comuni per messa in sicurezza del territorio sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 139 è sostituito dal seguente: «139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione diopere integralmente finanziate da altri soggetti»; b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»; c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: «investimenti di messa in sicurezza» sono inserite le seguenti: « ed efficientamento energetico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi

attribuiti sono ridotti del 5 per cento»; d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Oualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi»; e) al comma 144, le parole: « per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: « per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori»; f) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.»; g) il comma 148 è sostituito dal seguente: « 148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro». Comma 39 Definizione dei tempi per 39. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 l'utilizzazione di contributi destinati dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente: ai comuni « 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della

		centrale unica di committenza (CUC) o della stazione
		unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente
		comma sono aumentati di tre mesi».
Comma 40	Semplificazione procedure per variante strumento urbanistico	40. Alfine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il comune e la città metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione, in deroga all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del
Comma 41	Recupero della villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio	patrimonio culturale. 41. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente legge, per il completo recupero della storica Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello sport, è stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della Villa.
Commi 42 e 43	Contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana	42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. 43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'in-terno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.

Commi da 44 a 46	Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni	44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
		45. Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
		46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono altresì che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trentagiorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
Commi da 47 a 50	Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane	47. Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
		48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni.
		49. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
		50. I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47, devono

di accesso al Fondo di cui al comma 47, devono

		comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva
		strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Commi da 51 a 58	Contributi ai comuni per la progettazione di interventi di messa in sicurezza territorio	51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
		52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.
		53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
		54. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
		55. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non

sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre

- 56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
- 57. La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come « Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
- 58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.

Commi da 59 a 61

Fondo per finanziamento di opere su edifici destinati ad asili nido

- 59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
- 60. Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:
- a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti:
- b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
- 61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione,

ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.

Comma 62

Manutenzione rete viaria delle province e città metropolitane

62. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1076 è sostituito dal seguente:

« 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034»;

b) il comma 1078 è sostituito dal seguente:

« 1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di

		mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
Commi 63 - 65	Messa in sicurezza di strade e miglioramento energetico delle scuole	63. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
		64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'in-terno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.
		65. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema».
Comma 66	Contributi per investimenti nelle regioni a statuto ordinario	66. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 134 è sostituito dal seguente:

	1	
		«134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
		b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella I allegata alla
Comma 67	Attività di monitoraggio del rischio sismico	presente legge. 67. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
Comma 68	Museo della diga di Gleno	68. Alla regione Lombardia è assegnato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario del disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia.
Comma 69	Contributi per investimenti nelle regioni a statuto ordinario	69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.
Comma 70	Detrazioni IRPEF per interventi sugli immobili	70. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente: «3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo

		economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
Comma 71	Opere pubbliche nei comuni	71. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN) sul territorio italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio-Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2022.
Comma 72	Investimenti per la messa in sicurezza idraulica in Liguria	72. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «città di Genova» sono inserite le seguenti: «nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro»; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro p
Comma 78	Affidamento di lavori da parte dei Vigili del fuoco	milioni di euro per l'anno 2024». 78. Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,

		tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Commi 79 e 80	Modalità di determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità	79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
		80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.
Commi 83 e 84	Sblocca Italia	83. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
		84. La disposizione di cui al comma 83 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Commi 107-109	Green Moblity	107. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1º gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
		108. Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze di polizia.
		109. All'attuazione delle misure di cui ai commi 107 e 108 le amministrazioni di cui al comma 108 provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Commi 177-180	Sport bonus	177. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni
		liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
		178. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
		179. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 177 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
		180. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al primo periodo, dopo le parole: « delle società sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: « delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva,» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili».
Commi da 258 a 260	Interventi in materia di edilizia scolastica	258. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.
		259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023,i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.
		260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
Commi 263 e 264	Efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico	263. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi

di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici. 264. Agli oneri derivanti dal comma 263 si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo). Comma 309 Semplificazione interventi finanziati 309. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. dal Fondo per lo sviluppo e la 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno coesione - FSC 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: « sentite» e le parole: «, autorità delegata per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: « e la coesione territoriale»: b) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»; c) il comma 10 è sostituito dai seguenti: « 10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lettera b). 10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare: a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali»; d) dopo il comma 11 è inserito il seguente: « 11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo

sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di indirizzo

	T	
		della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime amministrazioni»; e) al comma 13, le parole: « comma 10, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 10-bis, lettera b),»; f) al comma 14, dopo le parole: « Ministro per il Sud» sono inseritele seguenti: « ela coesione territoriale»; g) al comma 15, dopo le parole: « Ministro per il Sud» sono inseritele seguenti: « ela coesione territoriale».
Comma 310	Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni	310. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ovunque ricorrano, le parole: « Ministro per il Sud» sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per il Sud e la coesione territoriale»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente»; c) al comma 2-bis, le parole: « 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno»; d) al comma 2-ter, il secondo periodo è soppresso; e) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie».
Comma 314	Rifinanziamento strategia nazionale aree interne	314. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
Comma 315	Realizzazione di tralicci di proprietà pubblica	315. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una

		dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale fondo.
Comma 329	Fondo per la prevenzione del randagismo	329. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
Comma 330	Fondo per la disabilità e la non autosufficienza	330. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Comma 382	Contributo alla Lega delle Autonomie italiane	382. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.
Commi 437-444	Programma innovativo per la rinascita urbana	437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato « Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socioeconomico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).
		438. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le

interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;

- b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018;
- c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.
- 439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da:
- a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comunitaliani;
- d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
- e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 440. I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 441. L'Alta Commissione provvede all'esame delle

		proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la
		stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.
		442. In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
		443. Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021,74,07 milioni di euro per l'anno 2022,93,87 milioni di euro per l'anno 2023,94,42 milioni di euro per l'anno 2024,95,04 milioni di euro per l'anno 2026,47,15 milioni di euro per l'anno 2027,48,36 milioni di euro per l'anno 2029,54,60 milioni di euro per l'anno 2030,54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.
		444. Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), e all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.
Comma 547	Incremento del limite per le anticipazioni di tesoreria in favore degli enti locali	447. Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Comma 550	Comuni montani	550. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
Comma 551	Riduzione dei versamenti dei piccoli comuni montani al Fondo di solidarietà comunale	551. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del

		presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.
Comma 553	Fondo per gli investimenti nelle isole minori	553. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro perl'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.
Comma 555	Incremento del limite per le anticipazioni di tesoreria in favore degli enti locali	555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
Comma 556	Anticipazioni di liquidità per gli enti territoriali per il pagamento dei debiti	556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: « 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. 7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. 7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013. n. 64. 7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. 7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ». Comma 557 Debiti enti locali 557. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Commi da 590 a 602 *Misure di razionalizzazione e* 590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una riduzione della spesa pubblica più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui

all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.

592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

- a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
- b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.
- 593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.
- 594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un

importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.

598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare

		annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
		599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.
		600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.
		601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
		602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.
Commi 624-625	Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica	624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge, per l'anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari a un miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
		625. Verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 624, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.
Commi da 848 a 851	Rettifica del Fondo di solidarietà comunale	848. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
		849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la

		seguente:
		« d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali».
		850. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783.
		851. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
		« a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Commi 854 e 855	Rinvio al 2021 di misure per ritardi nel pagamento di debiti commerciali	854. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 859, le parole: « A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2021»; b) al comma 861, le parole: « Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse; c) al comma 868, le parole: « A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2021».
		855. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: « Entro il 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° luglio 2020».
Comma 876	Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali	876. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi

		successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.
Comma 877	Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti	877. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2016-2019» sono aggiunte le seguenti: «, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022»; b) al comma 2, primo periodo, le parole: « ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».
Commi 882-883	Fondo minori non accompagnati	882. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 883 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità: a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47; b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria; c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria. 883. Con decreto del Ministero dell'in-terno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 882, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 882.
	FISC	CALE
Commi 2 e 3	Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise	2. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
		3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3

		punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi».
Commi 4 e 5	Deducibilità IMU	4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: « Art. 3 (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) - 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento».
		5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Comma 6	Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato	6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « al 10 per cento».
Comma 183	Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari	183. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 percento».
Commi 288-290	Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289.
		289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290.
		290. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e

Commi da 291 a 295	Errate fatturazioni di forniture energetiche, idriche e di servizi telefonici, televisivi e via internet	289, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
		292. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.
		293. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 292 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.
		294. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio»; b) al comma 1-quinquies, le parole: « del comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1-bis e1c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «1,1bis» è inserita la seguente: «, 1-bis.1». 295. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato. Comma 313 Agevolazioni alle Zone logistiche 313. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, semplificate sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 61, le parole: « in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» sono sostituite dalle seguenti: « più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea. ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; b) al comma 63: 1) le parole: « per la coesione territoriale e il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: « per il Sud e la coesione territoriale»: 2) dopo le parole: « dei trasporti» sono inserite le seguenti: « e il Ministro dell'economia e delle finanze»; 3) dopo le parole: « sette anni.» è aggiunto il seguente periodo: « La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali»; c) al comma 64: 1) le parole: « procedure semplificate» sono sostituite dalle seguenti: « agevolazioni e semplificazioni»; 2) le parole: « articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), ater), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6»; d) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti: « 65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

		6E quatan Agli angri darimanti dal arressa (C
		65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
Commi da 427 a 430	Tesoreria spese processi civili	427. All'articolo 2, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le parole: « dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020».
		428. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, le parole: «, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, » sono soppresse.
		429. All'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, il comma 6-ter è sostituito dal seguente: « 6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia edelle finanze, di concerto con il Ministro dell'agiustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo. A decorrere dal 1º luglio 2020, alla società di cui al comma 1 è intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La società di cui al comma 1 è assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la società di cui al comma 1, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima società, da aggiornare con cadenza trimestrale. La società di cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima socie

		al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualità, con priorità agli uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di più significativa rilevanza». 430. Alle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
Comma 445	Cartolarizzazioni immobiliari	decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del comma 6-ter del medesimo articolo 2, come sostituito da comma 429, è riconosciuto un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, è pari a zero. 445. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: « aventi sede legale in Italia» sono inserite le seguenti: « ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto»; b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio, è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la
		stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9».
Comma 629	Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito	629. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta: a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

		b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
		120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. 3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) ».
Comma 630	Accisa sul gasolio commerciale	630. A decorrere dal 1° ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: « di categoria euro 2 o inferiore» sono sostituite dalle seguenti: « di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore».
Comma 631	Accisa sui prodotti energetici per produrre energia elettrica	631. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti: « 9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate: a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. 9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento. 9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh; b) gas naturale 0,220 mc per kWh; c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; d) gasolio 0,186 kg perkWh;

		e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh; f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh»; b) all'allegato I: 1) alla voce: « Oli da gas o gasolio» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o
		indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri»; 2) dopo la voce: « Oli da gas o gasolio» è inserita la seguente: « Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione»;
		3) le parole: « Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: « Oli combustibili: usati per riscaldamento:
		a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi; b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille
		chilogrammi; per uso industriale: a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;
		b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi; usati per la produzione diretta o indiretta di energia
		elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi»;
		4) alla voce: « Gas di petrolio liquefatti» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi»;
		5) alla voce: « Gas naturale» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi»;
		6) le parole da: « Carbone, lignite e coke» fino a: « 9,20 euro per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: « Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:
		per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;
		per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi»; c) alla tabella A, il numero 11 è abrogato.
Comma 677	Buoni pasto mense aziendali	677. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
		« c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
		all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
		our our our our our our our or according to a cur deterior

		temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29».
Commi 679 e 680	Tracciabilità delle detrazioni	679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
		680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Comma 691	Regime fiscale soggetti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro	691. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
Comma 692	Regime forfetario	692. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 54 è sostituito dal seguente: « 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 eseguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»; b) al comma 55, le parole: « comma 54» sono sostituite dalle seguenti: « comma 54, lettera a) »; c) al comma 56, le parole: « del requisito» sono sostituite dalle seguenti: « deirequisiti»; d) al comma 57, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: « d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»; e) al comma 71, le parole: « il requisito» sono sostituite

dalle seguenti: « taluna delle condizioni»; f) al comma 74: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; peri contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno»: 2) al terzo periodo, le parole: « la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»; g) il comma 75 è sostituito dal seguente: « 75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anchedelredditoassoggettatoalregimeforfetario»; h) al comma 82: 1) al primo periodo, le parole: « la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»: 2) al terzo periodo, le parole: « sussista la condizione» sono sostituite dalle seguenti: « sussistano le condizioni»; 3) al quarto periodo, le parole: « della condizione» sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni»; i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « della condizione» sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni»; l) al comma 89, il primo periodo è soppresso. Commi 716 e 718 Addizionale IRES sui redditi 716. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento derivanti dallo svolgimento di della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi attività di concessione d'imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla a) concessioni autostradali; b) concessioni di gestione aeroportuale; c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; d) concessioni ferroviarie. 717. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata. 718. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 716 e 717 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Comma 721	Esenzione fiscale per Università non statali	721. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.
Commi 725 e 726	Territorialità ai fini IVA sulla locazione di imbarcazioni	725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.
	TDII	partire dal 1° aprile 2020.
Commi da 399 a 401		399. Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
		400. Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
		401. Al comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale».
Commi 402 e 403	Piattaforma per le notifiche digitali	402. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e

		minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
		comma 402 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Comma 554	Contributo IMU/TASI	554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019».
Commi da 738 a 782	Unificazione IMU-TASI	738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
		739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
		740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
		741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- c) sono altresì considerate abitazioni principali:
- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica:
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera:

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

742. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobilial 1°gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

745. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a)

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente. fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno

durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato: il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al conjuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra

quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- 759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel

regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entroil 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

771. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU

relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

772. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

774. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- 777. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

778. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presentelegge.

781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.

782. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi

		riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.
Commi 784-814	Riforma della riscossione degli enti locali	784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati « enti».
		785. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792.
		786. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
		a) al primo periodo, la parola: « spontaneo» è soppressa e dopo le parole: « resi disponibili dagli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: « o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice»; b) al terzo periodo, la parola: « spontaneo» è soppressa e le parole da: « esclusivamente» a: « dagli enti impositori» sono sostituite dalle seguenti: « con le stesse modalità di
		cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario».
		787. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 765, relative alla nuova imposta municipale propria, e di cui al comma 844, concernente il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.
		788. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e3)».
		789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.
		790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli

affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 791. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:
- a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;
- b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.
- 792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
- a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle

sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le

somme per la riscossione;

- d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);
- e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva:
- f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attestila provenienza;
- h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
- i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui

all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

794. L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
- 797. L'ente, con deliberazione adottata a norma

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

799. Ricevutala richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

- a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico

riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.

805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

806. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:

- a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
- c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma

- 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
- a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
- c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
- 808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.
- 809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
- 810. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
- 811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
- 812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviate all'Agenzia delle entrate.
- 813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
- 814. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

		a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; d) l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
		e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Comma 815	Riscossione enti locali	815. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Commi da 816 a 847	Canone unico patrimoniale di concessione	816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
		817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
		818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
		819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

- 820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
- 821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubblicheaffissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie,

espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

828. I comuni capoluogo di provincia e di città

metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.

831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari: a) eccedenti i mille metri quadrati;

- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
- c) con spettacoli viaggianti;
- d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

833. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguentilimiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con

sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari:

- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- 834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.
- 835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
- 837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i

tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

839. Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

840. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comunicon oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei

mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

845. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.

846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

PERSONALE

I LIGOTALEL		
Comma 127	Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale	127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1.425 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 1.750 milioni» e le parole: « 1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 3.375 milioni».
Commi da 145 a 147	Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie	145. All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte» sono sostituite dalle seguenti: «, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori»; b) al comma 2, le parole: « aggiornato l'elenco dei bandi in corso» sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al comma 1»; c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4,

	T	
		comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».
		146. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 145, lettera c).
		147. Leamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvii periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
Comma 160	Dipendenti degli uffici stampa delle amministrazioni	160. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».
Comma 163	obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni	163. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili»;

b) all'articolo 47: 1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento»; 3) al comma 3, le parole: « di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo». Commi 348-352 348. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stalking espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. 349. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione. 350. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349. 351. La violazione della disposizione di cui al comma 348

costituisce elemento di valutazione della sussistenza

		dollo vonnongabilità divissamiala si anni dell'uniti della
		della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
		352. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.
Comma 476	Opzione donna	476. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020».
Commi 477 e 478	Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici	477. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore

		4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il
		trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il
		trattamento minimo INPS.
		478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
Commi 483-485	Fondo INPS della Gestione delle prestazioni creditizie e sociali	483. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.
		484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483.
		485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata è irrevocabile.
Commi da 495 a 497	Assunzione di lavoratori socialmente utili	495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o

		contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo. 496. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui.
		497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Comma 552	Indennità di funzione degli amministratori locali	552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.
Comma 853	Assunzione di personale nei comuni	

consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa di personale»; b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo» sono sostituite dalla seguente: « superiore»; c) al quinto periodo, dopo le parole: « al valore soglia» è aggiunta la seguente: « superiore».

FONO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

L'art. 1 commi 854 e 855 della legge di bilancio 2020, ha rinviato al 2021, l'obbligo di stanziare nella parte corrente del bilancio, con apposita delibera di Giunta Comunale, un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", nonché di ridurre i costi secondo quanto indicato nel comma 864 dell'art.1 della legge 145/2018, nel caso in cui rilevino che:

- alla fine dell'esercizio precedente il debito commerciale non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art.4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231.

DATA FATTURA SUGLI ORIDNATIVI DI PAGAMENTO

L'art. 1 comma 855 della legge di bilancio 2020, ha anticipato dall'01.01.2021 all' 01.07.2020, l'obbligo di inserire nell'ordinativo informatico di pagamento (OPI) la data di scadenza delle fatture.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

L'art.1 commi da 784 a 814 della legge di bilancio 2020, ha stabilito una riforma della riscossione degli enti locali con importanti novità, assegnando strumenti più efficaci. Si segnala in particolare il nuovo avviso di accertamento dei tributi e gli atti di riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dai soggetti affidatari di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo n.446/1997 e all'art.1 comma 691 della legge n.147/2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n.472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'art.32 del decreto legislativo 01/09/2011 n.150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

L'art.1 commi da 816 a 847 della legge di bilancio 2020, ha istituito dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della TOSAP, della COSAP, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art.27

commi 7 e 8 del C.d.S. di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

L'art.1 comma 555 della legge di bilancio 2020, ha elevato per gli anni dal 2020 al 2022, da tre a cinque dodicesimi, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'art.222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico Enti Locali).

DECRETO MILLEPROROGHE

PAGO-PA

L'art.1 comma 8 del decreto n. 162 del 30 dicembre 2019 (Milleproroghe) ha rinviato dall'1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 l'obbligo del Pago-Pa di cui all'art.65 comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017 n.217.

DECRETO FISCALE

(Decreto legge n.124 del 26.10.2019 convertito nella legge n.157 del 19.12.2019)

L'art. 10-bis ha esteso anche ai tributi locali il "ravvedimento operoso lungo", cioè uno sconto sulla sanzione, anche oltre i periodi più limitati previsti dalla disciplina ordinaria del ravvedimento.

L'art.34 ha prorogato al 2021 la misura del 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell'anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni, a titolo di incentivo alla partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali.

Art. 48 Adeguamento banca-dati di riferimento rendiconto di gestione comuni Si provvede ad alcune modifiche del Tuel, di seguito indicate:

- è soppresso il secondo periodo, del comma 5, dell'art. 228, e di conseguenza la Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il "Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio" dovranno essere allegati solo al rendiconto della gestione e non anche al Certificato al rendiconto;
- viene modificato l'art. 243:
 - ✓ al primo periodo del comma 5, le parole: "certificato di bilancio di cui all'art. 161" sono sostituite da: "rendiconto della gestione"; quindi, alle Province e ai Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione è applicata una sanzione pari all'1% delle entrate correnti risultanti (ora) dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura;
 - ✓ al secondo periodo sempre del comma 5, le parole "Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile " sono sostituite dalle seguenti: "Ove non risulti inviato alla 'Bdap'

di cui all'art. 13 della Legge n. 196/2009, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa Banca-dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella Banca-dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'Interno";

✓ il comma 6, è sostituito con la seguente nuova formulazione: "Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2 [in materia di copertura del costo di alcuni servizi], sino all'adempimento: gli Enti Locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del Rendiconto della gestione; gli nti Locali che non inviino il rendiconto della gestione alla 'Bdap' entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione".

È sostituito anche l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 142, della Legge n. 145/2018, nella seguente nuova formulazione: "Nel caso di Comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo [priorità la concessione del contributo investimenti e minore incidenza del risultato di amministrazione rispetto alle entrate finali di competenza] sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla 'Bdap'".

Art. 57.

Il comma 2 prevede che, a decorrere dall'anno 2020, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti Locali e ai loro Organismi e Enti strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 118/2011, nonché ai loro Enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni con ulteriori inserimenti in sede di conversione del Dl. n. 124/2019 in materia di contenimento e di riduzione della spesa:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010).;
- la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24 D.L. n.66/2014);

- obbligo comunicazione spese pubblicitarie (art.5 commi 4 e 5 legge n.67/1987)
- obbligo di adozione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa relativa a dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

(art.2 commi da 594 a 599 della legge n.244/2007)

Per coordinamento normativo sono anche abrogati, dal 1° gennaio 2020, l'art. 21-*bis*, comma 2, del Dl. n. 50/2017, e l'art. 1, comma 905, della Legge n. 145/2018.

Con riferimento alla contabilità economico-patrimoniale degli Enti Locali è modificato, in sede di conversione del Dl. n. 124/2019, l'art. 232, comma 2, del Tuel, prevedendo che gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico- patrimoniale; tali Enti però devono allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Vengono abrogati, per semplificare i rapporti fra Ente e Tesoriere, i commi 1 e 3 dell'art. 216 ("Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuali dal Tesoriere") e la lett. a) del comma 2 dell'art. 226 ("Conto del Tesoriere").

Art. 57-bis – Disciplina della Tari: coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe

In base al nuovo art. 57-bis, vengono introdotte nuove disposizioni in merito all'approvazione del Pef Tari 2020.

In primo luogo, sul tema dei coefficienti della tariffa Tari, il comma 1, lett. a), novella l'art. 1, comma 652, terzo periodo, della Legge n. 147/2013. Nello specifico, viene detto che per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Arera, gli Enti possono utilizzare i coefficienti di cui all'allegato 1 al Dpr. n. 158/1999. Il comma 1, lett. b), dell'art. 57-bis in commento, differisce al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei Pef Tari per l'anno 2020. Tale termine vale anche nei casi in cui sia necessario modificare provvedimenti già deliberati.

Art. 57-ter Organo di revisione economico-finanziario

In sede di conversione è modificato l'art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011, prevedendo che l'estrazione dei Revisori dei conti degli Enti Locali avvenga dall'Elenco su base provinciale (non più regionale) e che, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per le Provincie e per le Città metropolitane, per le Unioni di Comuni, i rispettivi Consigli procedono ad eleggere, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'Organo di revisione con funzioni di Presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) (o eventualmente superiore) dell'Elenco provinciale citato.

Art. 57-quater Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i Presidenti di Provincia

La Legge n. 157/2019 di conversione prevede che la misura

dell'indennità di funzione spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Per la copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni è istituito un apposito fondo con una dotazione di Euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2020; tale Fondo è ripartito tra i Comuni interessati con Dm. Interno.

La Legge di conversione prevede anche che il Presidente della Provincia (necessariamente un Sindaco di un Comune della Provincia) percepisca un'indennità (dalla Provincia) pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di Sindaco.

Art. 57 comma 2 quater del D.L. 124/2019, convertito nella legge n.157/2019,

Tale comma abrogando i commi 1 e 3 dell'art.216 e la lettera a) dell'art.226 del decreto legislativo n.267/2000, ha abolito il controllo del tesoriere sulla coerenza dei pagamenti con ciascun singolo stanziamento in conto competenza o residui e con il relativo stanziamento del FPV, oltre ad abolire la documentazione relativa a tali controlli in sede di formazione del conto del tesoriere;

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO

L'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17.12.2019, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020.

CONGRUITA' DELLE VOCI DI BILANCIO

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'accorpamento dell'IMU e della TASI;
- ➤ la conferma del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la facoltà di aumentare fino al 50% le tariffe dell'imposta di pubblicità nonché, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 (rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018), con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.

Inoltre, tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 124/2019 tra le quali:

- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.
- L'articolo 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).

PARTE CORRENTE

Le previsioni di parte corrente sono congrue in funzione:

- -delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato (2018);
- -della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- -delle modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- -di eventuali reimputazioni di entrata;
- -del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- -della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di entrata;
- -dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- -degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- -degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- -degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- -degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- -dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- -dei vincoli disposti dalla normativa vigente (art.1 comma 821 legge 30/12/2018 n.145) in merito all'equilibrio di bilancio derivante dal risultato di competenza non negativo;
- -della quantificazione del fondo credito di dubbia esigibilità;
- -della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

di altri elementi indicati nella presente nota integrativa.

INVESTIMENTI

Le previsioni degli investimenti sono congrue in funzione:

- -della previsione dei mezzi di copertura finanziaria delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio;
- -della previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il cronoprogramma dei pagamenti;
- -della previsione di specifici finanziamenti.

CASSA

Le previsioni di cassa sono congrue in funzione:

-dell'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni e in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

331713171	INIT OSTA MONION ALL I NOT KIA (INIO)							
	Art. 1, commi da 738 a	a 783, legge n. 160/201	9					
Principali norme di riferimento								
Gettito conseguito nel penultimo	€. 82.400,00							
esercizio precedente								
Gettito previsto nell'anno	€. 81.400,00							
precedente a quello di riferimento								
	2020	2021	2022					
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022					
	€. 85.163,00	€. 85.163,00	€. 85.163,00					
Effetti connessi a modifiche	Nessuno							
legislative già in vigore sugli anni								
della previsione								
Effetti connessi alla modifica delle	Le nuove aliquote sar	anno stabilite tenendo	conto che la nuova IMU					
aliquote	assorbe la vecchia TA	SI						
Effetti connessi a disposizioni	Le esenzioni e riduzio	ni saranno stabilite con	apposito regolamento					
recanti esenzioni e riduzioni								
previsti dalla legge								
Effetti connessi a disposizioni	Le esenzioni e riduzioni non si discosteranno da quelle in vigore							
recanti esenzioni e riduzioni	attualmente su IMU e TASI							
previsti dal regolamento								
		<u> </u>						

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019			
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€. 34.000,00			
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€. 34.000,00			
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022	
	€. 34.000,00	€. 34.000,00	E. 34.000,00	
Effetti connessi a modifiche	Le deliberazioni n.	443/2019 e 444/2019	9 emesse da ARERA	
legislative in vigore sugli anni	modificano dal 2020 l	e modalità di tariffazion	e della tassa, e i relativi	

della previsione	regolamenti completati dai piani finanziari aggiornati possono essere approvati entro il 30 aprile 2020			
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA modificano dal 2020 le modalità di tariffazione della tassa, e i relativi regolamenti completati dai piani finanziari aggiornati possono essere approvati entro il 30 aprile 2020			
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Le varie agevolazioni saranno oggetto di regolamento			
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Le deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA modificano dal 2020 le modalità di tariffazione della tassa, e i relativi regolamenti completati dai piani finanziari aggiornati possono essere approvati entro il 30 aprile 2020			

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28	settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo	€. 17.000,00			
esercizio precedente	,			
Gettito previsto nell'anno	€. 17.000,00			
precedente a quello di riferimento	,			
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022	
	€. 17.000,00	€. 17.000,00	€. 17.000,00	
Effetti connessi a modifiche	Nessuno			
legislative in vigore sugli anni				
della previsione				
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Nessuno			
Effetti connessi a disposizioni	Nessuna agevolazione	9		
recanti esenzioni e riduzioni				
previsti dalla legge				
Effetti connessi a disposizioni	Nessuna esenzione e/o riduzione			
recanti esenzioni e riduzioni				
previsti dal regolamento				

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 5	07/1993			
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€. 1.548,00				
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€. 1.548,00				
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022		
	€ 2.048,00	€. 2.048,00	€. 2.048,00		
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno				
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Nessuno				
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuna agevolazione	9			
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Nessuna esenzione e/o riduzione				

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali	norme di rife	rimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993
Gettito conseguito nel penultimo		l penultimo	€. 750,00
esercizio	precedente		
Gettito	previsto	nell'anno	€. 750,00

precedente a quello di riferimento					
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022		
	€. 750,00	€. 750,00	€. 750,00		
Effetti connessi a modifiche	Nessuno				
legislative in vigore sugli anni					
della previsione					
Effetti connessi alla modifica delle	Nessuno				
tariffe					
Effetti connessi a disposizioni	Nessuna agevolazione				
recanti esenzioni e riduzioni	·				
previsti dalla legge					
Effetti connessi a disposizioni	Nessuna esenzione e/o riduzione				
recanti esenzioni e riduzioni					
previsti dal regolamento					

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:

<u>IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</u>

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Si dà atto che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali sostanzialmente invariate rispetto al precedente esercizio, tranne per IMU e TASI, vista la novità introdotta dall'art.1 commi 738-782 della legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020) che ha abolito la I.U.C.ad eccezione della TARI, unificando quindi di fatto la vecchia TASI nella nuova IMU.

Il comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019 ha stabilito che per l'anno 2020, i comuni in deroga all'art.1 comma 169 della legge 27.12.2006 n.296, all'art.53 comma 16 della legge 23.12.2000 n.388 e all'art.172 comma 1 lettera c) del T.U.E.L, possono approvare le delibere delle aliquote e il regolamento dell'IMU, oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Il bilancio di previsione 2020/2022 è stato pertanto redatto mantenendo per il momento il gettito della vecchia IMU aumentato del gettito della ormai abolita TASI, riservandosi entro il 30 giugno di deliberare sulle nuove aliquote e di provvedere se del caso, alle successive variazioni di bilancio.

Pertanto l'attività sarà orientata a razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie.

Questo Comune, stante la precaria situazione economico -finanziaria, non ha potuto prevedere esenzioni e/ riduzioni alle varie imposte e tasse applicate, se non quelle strettamente previste dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, la TOSAP, non sono previste ulteriori soglie di esenzione oltre a quelle previste per legge.

Si cercherà di intensificare le attività di recupero dell'evasione, già avviata negli anni precedenti.

TRIBUTI LOCALI

La legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019) non aveva prorogato il blocco sancito dal comma 37 lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di bilancio 2018(, con il quale si prorogava al 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi comunali e regionali.

L'Amministrazione, per il 2020, non procede al momento all'aumento delle aliquote dei tributi, stante il carico fiscale in capo ai cittadini che risulta già particolarmente gravoso.

NUOVA I.M.U.

In attesa degli indispensabili chiarimenti ministeriali, la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU di cui all'articolo 1, cc. 738-783 L. n. 160/2019, per il 2020 è sospesa e sarà approvata comunque entro il 30 giugno 2020, con decorrenza 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, c. 779, L. n. 160/2019 che recita: "779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

TARI

La TARI da quest'anno dovrebbe essere soggetta alla regolazione indipendente e ai piani finanziari scritti in base alle regole fissate dall'Arera, l'Authority che vigila ormai su tutti i principali servizi a rete. Ma la nuova Tari, per quest'anno sarà probabilmente «sperimentale». Chi non vorrà applicarla, in pratica, potrà seguire le vecchie regole. In attesa del 2021.

In pratica l'Italia tenta da molti anni di applicare il principio europeo del «chi inquina paga», che prevede tariffe misurate in base ai rifiuti prodotti. Senza successo. Perché ogni riforma è stata accompagnata da deroghe che hanno mantenuto in vita il vecchio «metodo normalizzato» del 1993. Una girandola di parametri in cui case analoghe, e soprattutto negozi identici, possono veder cambiare il conto anche di 10 volte nel passaggio da un Comune all'altro. La manovra 2018 ha affidato ad Arera il compito di costruire il nuovo «metodo tariffario», un po' come accaduto qualche anno prima per il servizio idrico. Compito che l'Arera ha svolto con un'amplissima consultazione con operatori e amministratori che ha portato a novembre all'adozione di due delibere (n.443 e 444 del 31 ottobre 2019): il nuovo metodo tariffario, appunto, e gli obblighi di trasparenza in bolletta (che non dovrebbero essere coinvolti dalla "sperimentazione").

La pubblicazione delle delibere, con l'entrata in vigore al 1° gennaio 2020, e la pioggia delle richieste di proroga sono state simultanee. E prima hanno prodotto il nuovo calendario per le delibere, che quest'anno concede tempo ai Comuni fino

al 30 aprile (termine sancito dall'art.57-bis del decreto legge n.124 del 26 ottobre 2019 convertito nella legge n.157 del 19 dicembre 2019) E oggi promette la svolta della «sperimentazione». Perché quando si interviene su una materia caotica i problemi sono infiniti. La Tari che arriva a casa di ogni italiano è figlia di un «piano economico-finanziario», che fissa i costi del servizio da coprire integralmente con la tariffa. Ma chi deve fare i piani finanziari? Perché le norme oggi impongono di approvare le tariffe sulla base del piano predisposto dal gestore dei rifiuti e approvato dall'«autorità competente». Il nuovo metodo individua in Arera l'autorità che approva in via definitiva il piano, ma prevede anche che in attesa della decisione finale si applicano i prezzi validati dall'autorità territorialmente competente. Autorità che spesso non esiste, perché la riforma del 2006 non è stata mai applicata, oppure esiste sulla carta ma non è operativa. In questi casi, l'approvazione dovrebbe arrivare dal Comune, che si auto-approverebbe il piano finanziario.

Se tutto slitta al 2021, per il 2020 si applicheranno le disposizioni della vecchia TARI, stabilite dai commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge n.147/2013, che prevedono che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, recante le "norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

La previsione di gettito inserita nel bilancio 2020-2022 è di €. 34.000,00.

.

ART. 38-BIS DEL D.L. N.124 DEL 26/10/2019 CONVERTITO NELLA LEGGE N.157 DEL 19/12/2019 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI

Il presente art. 38, inserito in sede di conversione, introduce un'importante novità sul riversamento del Tefa. Al comma 7, dell'art. 19, del Dlgs. n. 504/1992, viene inserito un nuovo periodo in base al quale, nel caso di pagamenti effettuati tramite Modello "F24", a partire dal 1° giugno 2020, la Struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del medesimo Dlgs. n. 504/1992 che attribuisce a ciascun Ente 'importo spettante dai versamenti effettuati dai contribuenti tramite "F24" provvederà al riversamento del Tributo spettante direttamente alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione dello 0,30% spettante al Comune.

Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del Tefa è fissata al 5% del prelievo collegato al "Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più Decreti del Mef, da emanare entro il 31 maggio 2020, saranno stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del Tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni

sopra descritte.

La legge di bilancio 2019 all'art. 1 aveva stabilito:

RISCOSSIONE TARI COMMA 1091

Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, è attribuita mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art.1 del D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disciplina non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

MODALITA' DI COMMISURAZIONE TARI COMMA 1093

All'art.1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole :" e 2018" sono sostituite dalle seguenti:",2018 e 2019". (il comma di cui sopra estende anche al 2019 la possibilità per i comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR n.158/1999).

TOSAP

La previsione di €. 2.048,00 è garantita dall'occupazione di suolo pubblico permanente effettuata da Telecom Italia, Enel Sole S.r.l. e Enel Distribuzione S.P.A. e da quella temporanea del Comitato Folkloristico "Tuttinsieme".

IMPOSTA PUBBLICITA'

La legge di bilancio 2019 all'art.1 aveva stabilito:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

COMMA 917. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati informa rateale entro 5 anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

COMMA 919. A decorrere dal 1° gennaio 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n,507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

L'Amministrazione non procede all'aumento delle tariffe vigenti, stante il carico fiscale in capo ai cittadini che risulta già particolarmente gravoso.

L'entrata stimata in €. 750,00 riguarda in gran parte pubblicità effettuata su veicoli.

PUBBLICHE AFFISSIONI

L'entrata è stimata in €. 100,00 sulla base delle riscossioni degli anni precedenti.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

L'art. 1 commi 848-851 della legge di bilancio 2020, ha incrementato il FSC per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni di euro per il 2023 e 560 milioni di euro a decorrere dal 2024. Si tratta del recupero chiesto da ANCI nel 2019, anche in sede giudiziale, delle risorse che dovevano essere restituite a partire dal 2019 per il venir meno del taglio previsto dal D.L. n.66/2014.

La previsione di entrata del bilancio 2020-2022 di €. 28.648,00 è stata effettuata in base alle stime pubblicate sul sito della Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali alla data del 22.01.2020..

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Come per il 2019 e precedenti, la previsione di gettito inserita nel bilancio 2020-2022 è di €. 17.000,00 con un'aliquota pari allo 0,8 per cento. Tale aliquota viene riconfermando quella in vigore nel 2019.

PROVENTI DI BENI

I proventi di beni sono previsti in base a contratti in essere per quanto attiene agli affitti.

 N. 3 ALLOGGI
 €. 5.000,00

 N. 1 UFFICIO POSTALE
 €. 881,70

 N. 1 BAR-RISTORANTE
 €. 5.232,00

 TERRENI
 €. 250,00

PROVENTI DA CONCESSIONI PLURIENNALI

Per quanto concerne invece le concessioni cimiteriali, è stato previsto, nella parte corrente, un importo minimo simbolico di \in . 10,00, stante le disposizioni dettate dal principio contabile applicato 4/2 paragrafo 3.10, secondo le quali non garantendo accertamenti costanti negli esercizi e costituendo entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento. Nella parte in conto capitale sono state previste entrate per \in . 1.491,00.

PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME URBANISTICHE, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEL C.D.S.

La Commissione ARCONET aveva reso disponibili il nuovo piano integrato dei conti (allegato n.6 al decreto legislativo n.118/2011) e il nuovo glossario della

codifica SIOPE da utilizzare a decorrere dall'01/01/2019, aggiornato con le modifiche introdotte con il Decreto del MEF del 29 agosto 2018;

Per quanto riguarda il piano dei conti finanziario, dal 2019, in virtù del citato decreto, viene richiesto di dettagliare, nella codifica di bilancio delle voci relative ai proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni (titolo 3 delle entrate), a carico della amministrazioni pubbliche, delle famiglie, delle imprese e delle istituzioni sociali private:

- i proventi per violazione delle norme di polizia amministrativa;
- i proventi per violazione delle norme urbanistiche;
- i proventi per violazione delle norme del codice della strada;
- le altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni; classificandole nel modo seguente:

E.3.02.02.01.002

PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE E 3.02.03.01.004

PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE E 3.02.04.01.004

PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Si prende atto che nel piano dei conti integrato viene recepito quanto annunciato nella Faq n.27 di ARCONET del 28 dicembre 2017, nella quale si precisava altresì che, in tutti i casi in cui risulti impossibile individuare la provenienza di tali proventi, essi devono essere classificati a carico delle famiglie.

Le sanzioni per violazioni del codice della strada sono state stimate nell'importo di €. 2.800,00 complessivi, in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con riferimento a strumentazione tecniche e modalità consolidate.

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

ENTRATE PER INVESTIMENTI

La legge di bilancio 2020 all'art.1 commi 29-37 ha stabilito il seguente contributo per investimenti che interessa il nostro Ente per il 2020:

commi da 29 a 37 *Opere pubbliche nei comuni* 29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: c) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: d) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai

comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

- 34. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 35. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
- 36. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del

codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

38. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

39. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».

40. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.

41. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

PROVENTI DA CONCESSIONI PLURIENNALI

Nella parte in conto capitale sono state previste entrate da concessioni cimiteriali per €. 1.491,00.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di entrata pari a €. 5.165,00, si riferiscono a proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire, SCIA, D.I.A. ecc. e da condoni e sanatorie, interamente destinati al finanziamento delle seguenti spese di investimento:

- per abbattimento barriere architettoniche (10 %)
- edifici di culto (8 % oneri di urbanizzazione secondaria)
- spese di manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale (restante parte)

Sono previsti in bilancio due diversi contributi destinati al nostro Comune:

1) Decreto n.400 del 3 settembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero Economia e Finanze, relativo al Programma di Interventi Infrastrutturali a favore dei piccoli Comuni fino a 3500 abitanti, inclusi nell'elenco allegato al decreto stesso, tra cui figura il Comune di Ceretto Lomellina, che risultano beneficiari di finanziamenti destinati a lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e abbattimento barriere architettoniche;

L'importo degli interventi oggetto di finanziamento dovrà essere pari a un massimo di €.200.000,00 di cui fino a €. 150.000,000 per lavori e fino a €. 50.000,00 per somme a disposizione;

In data 11 novembre 2019 è stato emanato il Decreto Direttoriale n.14472 che ha disciplinato le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati;

Il termine per presentare la proposta di finanziamento risulta di 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Direttoriale di cui sopra;



Tale Decreto è stato pubblicato il giorno 11/11/2019 e pertanto il termine in questione risultava l'11 dicembre 2019:

Il Comune di Ceretto Lomellina ha la necessità di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria ed abbattimento delle barriere architettoniche presso l'edificio municipale e gli immobili comunali di uso pubblico.

La Giunta Comunale con atto n. 31 del 14/10/2019 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ATTO DI INDIRIZZO", ha fornito gli indirizzi per l'utilizzo di tale contributo.

La Giunta Comunale con atto n. 35 del 06/12/2019 "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE E DEGLI EDIFICI COMUNALI". FINANZIAMENTO DI CUI AL PROGRAMMA DI INTERVENTI STRUTTURALI PER PICCOLI COMUNI FINO A 3500 ABITANTI", ha approvato il progetto esecutivo di tali lavori.

L'Ing. Massara Giovanni, è stato incaricato con determina n.182 del 21/11/2019 per il servizio di progettazione dell'opera di cui al seguente quadro economico, di complessivi euro 198.038,00 così suddivisi:

LAVORI A BASE D'ASTA

- lavori soggetti a ribasso	€. 148.015,00=
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 521,00=
totale	€ 148 536 00=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

totale $\underline{\underbrace{\epsilon. 49.502,00}}_{\text{totale}}$

Il Responsabile del Servizio Tecnico comunale, Geom. Silvia Bordin, è nominata quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e del D.Lgs. 50/2016.

Tali lavori sono inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022, compreso nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato triennio 2020/2022.

2) DECRETO LEGGE N.34 DEL 30 APRILE 2019 ART. 30 COMMA 14-TER, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 28 GIUGNO 2019 N.58

Tale decreto ha stabilito, a decorrere dal 2020, un contributo a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, per l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1 comma 107 della legge 30 dicembre 2018 n.145.

Le disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del ministro dell'Interno Tale Decreto è stato emanato il 14 gennaio 2020.

La somma assegnata è pari a €. 11.597,90.

Il Comune dovrà iniziare i lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

Alla data di stesura del presente documento l'Amministrazione Comunale sta valutando quale sia .il miglior utilizzo di detto contributo.

NORMATIVA ONERI URBANIZZAZIONE

Art. 1 comma 460-461 legge 11/12/2016 n.232

A decorrere dall'01.01.2018, i proventi per oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio,

anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano (art.1, comma 460 legge 232/2016). Non risulta, tuttavia, mai abrogata la disposizione dell'art.49 comma 7 della legge 449/1997 riguardante la possibilità della loro destinazione alla copertura della manutenzione ordinaria del patrimonio (mobiliare e immobiliare) che, comunque, non pare utilizzabile in presenza di norme restrittive. restano ovviamente in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento. L'art. 7 della legge 24/12/1993, n.537 (da giugno 2003 art.16 comma 6 del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio. Con l'art. 2 comma 2 della legge 01.08.2003 n.206 è stato disposto che siano considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da ICI, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di:

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art.8 comma 3 della Costituzione.

Sono opere d'urbanizzazione primaria (art. 4, legge 29 settembre 1964, n.847):

- A) le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili; B) gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti;
- C) i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed i relativi allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;
- D) la rete idrica, costituita dalle condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e relative opere per la captazione,
- il sollevamento ed accessorio, nonché dai necessari condotti d'allacciamento alla rete principale urbana;
- E) la rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici e industriali comprese le cabine secondarie;
- F) la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d'allacciamento;
- G) la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a servizio degli edifici;
- H) la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e d'uso pubblico;
- I) gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature.

Alle opere d'urbanizzazione primaria sono equiparati:

- A) gli impianti cimiteriali, cioè gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie d'accesso,
- B) le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie (art.26 bis, D.L. n.415/1989 convertito dalla legge n.38/1990);
- C) i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti (art. 11, legge n.122/1989).

Opere di urbanizzazione secondaria


Sono opere d'urbanizzazione secondaria (art.44, legge n. 865/1971 e successive modifiche):

- A) gli asili nido;
- B) le scuole materne;
- C) le scuole dell'obbligo;
- D) i mercati di quartiere;
- E) le delegazioni comunali;
- F) le chiese ed altri edifici religiosi;
- G) gli impianti sportivi di quartiere;
- H) i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;
- I) le aree verdi di quartiere.

ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio.

Al momento l'Ente non ha mutui in ammortamento.



Al 31/12/2015 si era estinto anche l'ultimo mutuo ancora in essere relativo alla fognatura.

ENTRATE NON RICORRENTI

Tra le seguenti principali entrate considerate NON ricorrenti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi, sanzioni;
- condoni:
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazioni di immobilizzazioni;
- accensioni di prestiti;
- contributi agli investimenti

Nel bilancio di previsione 2020-2022 sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate non ricorrenti (si indica solo l'importo che supera la media dei cinque anni precedenti):

		PREV. 2020	PREV.2021	PREV.2022
	rimborso da ATS spesa minori in comunità recupero da famiglia di	€. 29.806,00		
	origine spesa			
	minori in comunità	€. 28.582,00		
_	contrib. statale investimenti	€. 249.636,00	30.000,00	20.000,00

SPESE NON RICORRENTI

Tra le seguenti principali spese considerate NON ricorrenti:

- consultazioni elettorali e referendarie locali;
- ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale;
- eventi calamitosi;
- sentenze esecutive ed atti equiparati;
- investimenti diretti;
- contrib. agli investimenti

Nel bilancio di previsione 2020-2022 sono previste nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (si indica solo l'importo che supera la media dei cinque anni precedenti):

	PR	EV. 2020	PREV.202	1 PREV.2022
spesa rette minori in comunità lavori finanziati da contributo	€.	20.408,00		
statale per investimenti				
2020	€. 2	249.636,00	30.000,00	20.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Si riporta di seguito parte del testo dell'esempio n.5 contenuto nel principio contabile 4/2 al decreto legislativo n.118/2011, laddove si indica la metodologia di calcolo del F.C.D.E.:

"Esempio n. 5 – Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

i crediti assistiti da fidejussione,

le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- 1) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- 2) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- 3) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:



per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;

per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extracontabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell' esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio".

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

Previsione 2020 : €. 17.883,00 Previsione 2021 : €. 18.824,21 Previsione 2022 : €. 18.824,21

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE

Non è stato previsto, in quanto eventuali contributi da amministrazioni pubbliche non sono oggetto di accantonamento al FCDE e non si procederà ad effettuare spese in conto capitale, se non si sarà registrato l'effettivo incasso della relativa risorsa di entrata che la finanzia. E' stanziata nel bilancio di previsione 2020-2022 un'apposita posta contabile, denominata "fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare per il 2020, è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno degli ultimi cinque esercizi precedenti.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'ente, che ha fatto si che venissero individuate alcune tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, anche e soprattutto per l'esiguità dei loro importi, quali ad esempio:

- diritti segreteria su certificazioni e carte identità elettronica
- diritti segreteria di pertinenza comunale su CDU, SCIA,DIA, ecc.
- diritti rilascio carte identità elettronica
- compartecipazione proventi illuminazione votiva
- depositi bancari e postali

Non si è proceduto inoltre l calcolo del FCDE sulle seguenti entrate tributarie che alla luce dei nuovi principi sono accertate per cassa:

TITOLO I

- IMU
- -Addizionale comunale all'IRPEF

Da rilevare che mentre per IMU, al termine di ogni esercizio finanziario, si provvede ad accertare quanto incassato al momento del rendiconto, per l'addizionale comunale IRPEF, che viene prevista in bilancio secondo le stime MEF e sulla base degli incassi degli anni precedenti, si riporta interamente a residuo attivo la quota di stanziamento di bilancio non ancora incassata, in quanto per l'addizionale dell'anno di competenza viene pagata dai cittadini l'anno successivo.

Non si è proceduto a calcolare il FCDE:

-sulle entrate da trasferimenti correnti (titolo 2) in quanto provenienti da Amministrazioni Pubbliche;

-sulle entrate dei titoli 6,7 e 9;

Inoltre non si è proceduto ad accantonamenti al FCDE per le seguenti entrate:

- trasferimenti da altri enti con provenienza da ASST a titolo di rimborso parziale (50%) della spesa relativa al pagamento rette per minori in comunità, in quanto trattasi di entrata certa, rientrando il caso di specie nella "Misura _6", di cui alla D.G.R. di Regione Lombardia n.7626/2017;
- rivalsa sulla famiglia di origine per rimborso della spesa per pagamento rette dei propri figli minori collocati in comunità, in quanto essendo un'entrata di nuova istituzione, non esiste uno storico pregresso su cui poter eseguire il calcolo, oltre ad aver rilevato, dopo alcune ricerche e verifiche, che questo tipo di risorsa, per la sua tipologia, non sia stata utilizzata in passato da altri Comuni, per poter avere una sorta di punto di riferimento sulla percentuale di incasso.

Al momento della stesura della presente nota, sono in corso le azioni necessarie per il recupero della somma di che trattasi.

Si dà atto che, qualora tale entrata risultasse di difficile esazione, saranno intraprese le necessarie misure per garantire il mantenimento degli equilibri economico-finanziari. Non si ritenuto, in ragione delle tipologie di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale (titoli 4 e 5): le spese finanziate da tali entrate saranno effettuate unicamente ad avvenuto incasso delle risorse ad esse correlate. In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata.

La disposizione del comma 882 dell'art. 1 della legge 27.12.2017 n.205 (legge di bilancio 2018). modificava il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" annesso al D. Lgs. n.118/2011 e rimodulava l'accantonamento minimo per il FCDE. Pertanto per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il FCDE per il 2020 risulta pari al 95%, nel 2021 e nel 2022 risulta pari al 100%.

La legge di bilancio 2020 all'art. 1 commi 79-80 ha stabilito:

Commi 79 e 80	Modalità di determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità	79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
		80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

METODO DI CALCOLO SCELTO

In sede di formazione dello schema di bilancio 2020-2022, si è usato il metodo A), ossia la media semplice.

Il quinquennio di riferimento usato per il calcolo del FCDE (2014-2018) e le modalità di calcolo da seguire sono quelli indicati dalla Commissione ARCONET con la Faq 25 del 26.10.2017, in risposta a un quesito posto da un Comune

I prospetti del calcolo effettuato sono riportati nell'appendice A) alla presente Nota Integrativa, parte integrante e sostanziale del presente documento, anche se non materialmente allegato, in quanto depositata agli atti di quest'ufficio finanziario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022 per l'anno 2020 nell'importo di €. 17.883,00, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Tale importo è la quota del 95 % di quanto risultante dal calcolo effettuato con le diverse modalità sulle seguenti entrate di dubbia esigibilità:

PREVISIONE ANNO 2020

Codice	CAP.	DESCRIZIONE	PREV.	%	%	STANZ.
bilancio			ENTRATA	ACC.TO	\mathbf{A}	FCDE
			2020		BIL.	
1.01.01.06.002	4	IMU accertam.	300,00	48,26	95	
1.01.01.53.001	6.1	ICP	750,00	0	95	
1.01.01.53.002	6.2	ICP accertam.	50,00	100	95	
1.01.01.52.001	30	TOSAP	2.048,00	5,09	95	
1.01.01.52.002	30.1	TOSAP accertam.	50,00	100	95	
1.01.01.51.001	32.4	TARI	34.000,00	39,82	95	
1.01.01.51.002	33	TARI accertam.	300,00	100	95	
1.01.01.06.002	57.1	TASI accertam.	200,00	100	95	
1.01.01.53.001	58	Diritti pubbliche	100,00	0	95	
		affiss.				
1.01.01.53.002	58.1	Diritti pubbliche	50,00	100	95	
		affiss. accertam.				
3.02.02.01.002	428.1	Prov. da multe	50,00	100	95	
		e sanzioni violaz,				
		norme polizia amm. a				
		carico				
		famiglie				
3.02.02.01.003	428.2	Prov. da multe	50,00	100	95	
		e sanzioni violaz,				
		norme urbanistiche a				
		carico famiglie				
3.02.02.01.004	428.3	Prov. da multe	2.700,00	100	95	
		e sanzioni violaz,				
		norme c.d.s. a carico				
		famiglie				
3.02.02.01.999	428.4	Prov. da altre multe	50,00	100	95	
		ammende, sanzioni e				
		oblazioni a carico famiglie				
3.02.03.01.002	429.1	Prov. da multe	50,00	100	95	
		e sanzioni violaz,				
		norme polizia amm. a				
		carico				
		imprese				
3.02.03.01.003	429.2	Prov. da multe	50,00	100	95	

	ľ	T			
		e sanzioni violaz, norme urbanistiche a carico imprese			
3.02.03.01.004	429.3	Prov. da multe e sanzioni violaz, norme c.d.s. a carico imprese	50,00	100	95
3.02.03.01.999	429.4	Prov. da altre multe ammende, sanzioni e oblazioni a carico imprese	50,00	100	95
3.02.04.01.002	430.1	Prov. da multe e sanzioni violaz, norme polizia amm. a carico istit. sociali private	50,00	100	95
3.02.04.01.003	430.2	Prov. da multe e sanzioni violaz, norme urbanistiche a carico istituz. sociali private	50,00	100	95
3.02.04.01.004	430.3	Prov. da multe e sanzioni violaz, norme c.d.s. a carico istituz. sociali private	50,00	100	95
3.02.04.01.999	430.4	Prov. da altre multe ammende, sanzioni e oblazioni a carico istituz. sociali private	50,00	100	95
3.01.03.02.002	586	Fitti attivi fabbricati	5.300,00	0	95
3.01.03.02.002	586.3	Bar-locanda: fitti attivi	5.232,00	21,72	95
3.01.03.01.003	606	Canoni concessioni cimiteriali	10,00	0	95

PREVISIONE ANNO 2021

Codice	CAP.	DESCRIZIONE	PREV.	%	%	STANZ.
bilancio			ENTRATA	ACC.TO	A	FCDE
			2021		BIL.	
1.01.01.06.002	4	IMU accertam.	300,00	48,26	95	
1.01.01.53.001	6.1	ICP	750,00	0	95	
1.01.01.53.002	6.2	ICP accertam.	50,00	100	95	
1.01.01.52.001	30	TOSAP	2.048,00	5,09	95	
1.01.01.52.002	30.1	TOSAP accertam.	50,00	100	95	
1.01.01.51.001	32.4	TARI	34.000,00	39,82	95	
1.01.01.51.002	33	TARI accertam.	300,00	100	95	
1.01.01.06.002	57.1	TASI accertam.	200,00	100	95	
1.01.01.53.001	58	Diritti pubbliche	100,00	0	95	
		affiss.				
1.01.01.53.002	58.1	Diritti pubbliche	50,00	100	95	
		affiss. accertam.				
3.02.02.01.002	428.1	Prov. da multe	50,00	100	95	
		e sanzioni violaz,				
		norme polizia amm. a				

		carico			
		famiglie			
3.02.02.01.003	428.2	Prov. da multe	50,00	100	95
3.02.02.01.003	420.2	e sanzioni violaz,	30,00	100	93
		norme urbanistiche a			
		carico famiglie			
3.02.02.01.004	428.3	Prov. da multe	2.700,00	100	95
3.02.02.01.004	720.5	e sanzioni violaz,	2.700,00	100	
		norme c.d.s. a carico			
		famiglie			
3.02.02.01.999	428.4	Prov. da altre multe	50,00	100	95
0.02.02.01.	12011	ammende, sanzioni e	20,00	100	
		oblazioni a carico famiglie			
3.02.03.01.002	429.1	Prov. da multe	50,00	100	95
		e sanzioni violaz,	1		
		norme polizia amm. a			
		carico			
		imprese			
3.02.03.01.003	429.2	Prov. da multe	50,00	100	95
		e sanzioni violaz,			
		norme urbanistiche a			
		carico imprese			
3.02.03.01.004	429.3	Prov. da multe	50,00	100	95
		e sanzioni violaz,			
		norme c.d.s. a carico			
		imprese			
3.02.03.01.999	429.4	Prov. da altre multe	50,00	100	95
		ammende, sanzioni e			
2020101002	400.4	oblazioni a carico imprese	= 0.00	100	0.5
3.02.04.01.002	430.1	Prov. da multe	50,00	100	95
		e sanzioni violaz,			
		norme polizia amm. a			
		carico istit. sociali			
		private			
3.02.04.01.003	430.2	Prov. da multe	50,00	100	95
3.02.04.01.003	430.2	e sanzioni violaz,	30,00	100	
		norme urbanistiche a			
		carico istituz. sociali			
		private			
3.02.04.01.004	430.3	Prov. da multe	50,00	100	95
		e sanzioni violaz,	,		
		norme c.d.s. a carico			
		istituz. sociali private			
3.02.04.01.999	430.4	Prov. da altre multe	50,00	100	95
		ammende, sanzioni e			
		oblazioni a carico istituz.			
		sociali private			
3.01.03.02.002	586	Fitti attivi fabbricati	5.300,00	0	95
3.01.03.02.002	586.3	Bar-locanda: fitti attivi	5.232,00	21,72	95
3.01.03.01.003	606	Canoni concessioni	10,00	0	95
		cimiteriali			

PREVISIONE ANNO 2022

Codice	CAP.	DESCRIZIONE	PREV.	%	%	STANZ.
bilancio	C111.	DESCRIZIONE	ENTRATA	ACC.TO	A	FCDE
bilancio			2022	1100.10	BIL.	TCDE
1.01.01.06.002	4	IMU accertam.	300,00	48,26	95	
1.01.01.53.001	6.1	ICP	750,00	0	95	
1.01.01.53.001	6.2	ICP accertam.	50,00	100	95	
1.01.01.53.002	30	TOSAP	2.048,00	5,09	95	
1.01.01.52.001	30.1	TOSAP accertam.	·	100	95	
		TARI	50,00		95	
1.01.01.51.001	32.4		34.000,00	39,82 100	95	
1.01.01.51.002		TARI accertam.	300,00			
1.01.01.06.002	57.1	TASI accertam.	200,00	100	95	
1.01.01.53.001	58	Diritti pubbliche affiss.	100,00	0	95	
1.01.01.53.002	58.1	Diritti pubbliche	50,00	100	95	
1.01.01.55.002	30.1	affiss. accertam.	30,00	100	95	
3.02.02.01.002	428.1	Prov. da multe	50,00	100	95	
3.02.02.01.002	420.1	e sanzioni violaz,	30,00	100	73	
		norme polizia amm. a				
		carico				
		famiglie				
3.02.02.01.003	428.2	Prov. da multe	50,00	100	95	
3.02.02.01.003	720.2	e sanzioni violaz,	30,00	100		
		norme urbanistiche a				
		carico famiglie				
3.02.02.01.004	428.3	Prov. da multe	2.700,00	100	95	
3.02.02.01.004	720.5	e sanzioni violaz,	2.700,00	100		
		norme c.d.s. a carico				
		famiglie				
3.02.02.01.999	428.4	Prov. da altre multe	50,00	100	95	
3.02.02.01.	120.1	ammende, sanzioni e	20,00	100		
		oblazioni a carico famiglie				
3.02.03.01.002	429.1	Prov. da multe	50,00	100	95	
2.02.02.01.002	12711	e sanzioni violaz,	20,00	100		
		norme polizia amm. a				
		carico				
		imprese				
3.02.03.01.003	429.2	Prov. da multe	50,00	100	95	
		e sanzioni violaz,				
		norme urbanistiche a				
		carico imprese				
3.02.03.01.004	429.3	Prov. da multe	50,00	100	95	
		e sanzioni violaz,				
		norme c.d.s. a carico				
		imprese				
3.02.03.01.999	429.4	Prov. da altre multe	50,00	100	95	
		ammende, sanzioni e				
		oblazioni a carico imprese				
3.02.04.01.002	430.1	Prov. da multe	50,00	100	95	
		e sanzioni violaz,				
		norme polizia amm. a				
		carico istit. sociali				
3.02.04.01.002	430.1	Prov. da multe e sanzioni violaz, norme polizia amm. a	50,00	100	95	

		private			
3.02.04.01.003	430.2	Prov. da multe e sanzioni violaz, norme urbanistiche a carico istituz. sociali private	50,00	100	95
3.02.04.01.004	430.3	Prov. da multe e sanzioni violaz, norme c.d.s. a carico istituz. sociali private	50,00	100	95
3.02.04.01.999	430.4	Prov. da altre multe ammende, sanzioni e oblazioni a carico istituz. sociali private	50,00	100	95
3.01.03.02.002	586	Fitti attivi fabbricati	5.300,00	0	95
3.01.03.02.002	586.3	Bar-locanda: fitti attivi	5.232,00	21,72	95
3.01.03.01.003	606	Canoni concessioni cimiteriali	10,00	0	95

FONDI DI RISERVA

- Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:
- "1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
- 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
- 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".
- 2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."
- Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,32.% per il 2020, 0,32.% per il 2021 e 0,32.% per il 2022.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoriera, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €.1.600,00 pari allo 0,20.% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

<u>ALTRI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI</u>

INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO

(Punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato 4/2 al D. Lgs n.118/2011) Non è previsto alcun accantonamento, in quanto gli amministratori, per motivi di bilancio, al fine di mantenerne gli equilibri, hanno rinunciato a percepire le loro indennità, giusta delibera di G.C. n. 26 del 19 settembre 2016.

ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO

(Principio contabile applicato 4/2 allegato al D. Lgs n.118/2011 punto 5.2) Non sono previsti in bilancio accantonamenti per contenzioso, in quanto NON risultano liti e/o contenziosi pendenti o sentenze non definitive e non esecutive, in cui l'ente abbia significative probabilità di soccombere o sia condannato al pagamento di spese.

ACCANTONAMENTI PER PEDITE ORGANISMI PARTECIPATI

(art. 1 commi da 550 a 562 legge n.147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 D. Lgs. n.175/2016)

Dai dati comunicati dalle società partecipate relative al risultato dell'esercizio 2018 (ultimo bilancio approvato), NON risultano organismi che richiederanno nel 2020 finanziamenti aggiuntivi per assicurare l'equilibrio economico, in quanto per tali enti, NON risultano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obblighino questo Comune a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. n.175/2016 nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI

E' stato previsto un accantonamento per l'importo di €.1.000,00 a titolo di accantonamento per rinnovo del CCNL scaduto nel 2018.

ALTRI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI

Non essendoci casi di cui sotto:

- NON sono stati effettuati accantonamenti per rischi escussione garanzie concesse;
- NON sono stati effettuati accantonamenti per altri rischi (restituzione TARI; restituzione ICP)

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Indennità di fine mandato del sindaco	0,00	0,00	0,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Fondo pedite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi altre passività potenziali	0,00	0,00	0,00
Altri fondi	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018. è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.7 in data 19 aprile 2019 e ammonta a €. 131.225,61.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 ammonta a €.190.167,19, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) aggiornato dal D.M. MEF 1° agosto 2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- → è stato inserito il § 9.7.1 attinente all^aallegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), relativo all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- → è stato inserito il § 9.7.2 attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili:
- → è stato inserito il § 9.7.3 attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto (prima del § 9.7.3, in applicazione dell'art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si applicavano al bilancio di previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- → la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- → i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 dovranno essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto), se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

RILSULATO AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018 F.P.V. INIZIALE ESERCIZIO 2019 ENTRATE 2019 GIA' ACCERTATE USCITE 2018 GIA' IMPEGNATE RIDUZ. RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NEL 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI 2019 GIA' VERIFICATOSI RIDUZIONE RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NEL 2018 COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ENTRATE CHE PREVEDO DI ACCERTARE PER RESTANTE PERIODO 2019 SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 RESTANTE PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06 FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA' DL 35/2013 0,00		
ENTRATE 2019 GIA' ACCERTATE USCITE 2018 GIA' IMPEGNATE RIDUZ. RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NEL 2019 NOREMENTO RESIDUI ATTIVI 2019 GIA' VERIFICATOSI RIDUZIONE RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NEL 2018 COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 ALLA DATA DI REDAZIONE BILANCIO 2019 ENTRATE CHE PREVEDO DI ACCERTARE PER RESTANTE ENTRODO 2019 SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE O,00 PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE O,00 RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTO PER RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTO PER RESTANTE O,00 PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	RILSULATO AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018	131.225,61
USCITE 2018 GIA' IMPEGNATE RIDUZ. RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NEL 2019 0,00 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI 2019 GIA' VERIFICATOSI RIDUZIONE RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATOSI RIDUZIONE RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NEL 2018 0,00 COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 ALLA DATA DI REDAZIONE BILANCIO 2019 ENTRATE CHE PREVEDO DI ACCERTARE PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO 3.074,00 RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	F.P.V. INIZIALE ESERCIZIO 2019	3.074.00
RIDUZ. RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NEL 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI 2019 GIA' VERIFICATOSI RIDUZIONE RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NEL 2018 COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 ALLA DATA DI REDAZIONE BILANCIO 2019 ENTRATE CHE PREVEDO DI ACCERTARE PER RESTANTE PERIODO 2019 SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO 3.074,00 RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 190.167,19 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	ENTRATE 2019 GIA' ACCERTATE	492.403,09
INCREMENTO RESIDUI ATTIVI 2019 GIA' VERIFICATOSI RIDUZIONE RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NEL 2018 COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 ALLA DATA DI REDAZIONE BILANCIO 2019 ENTRATE CHE PREVEDO DI ACCERTARE PER RESTANTE PERIODO 2019 SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 RESTANTE PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	USCITE 2018 GIA' IMPEGNATE	438.016,70
RIDUZIONE RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NEL 2018 COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 ALLA DATA DI REDAZIONE BILANCIO 2019 ENTRATE CHE PREVEDO DI ACCERTARE PER RESTANTE PERIODO 2019 SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE O,00 PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE O,00 PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE O,00 PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE O,00 PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	RIDUZ. RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NEL 2019	0,00
COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 ALLA DATA DI REDAZIONE BILANCIO 2019 ENTRATE CHE PREVEDO DI ACCERTARE PER RESTANTE PERIODO 2019 SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE O,00 PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE O,00 PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE O,00 RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE O,00 PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 193.241.19 193.241.19 193.241.19 193.241.19	INCREMENTO RESIDUI ATTIVI 2019 GIA' VERIFICATOSI	4.555,19
2018 ALLA DATA DI REDAZIONE BILANCIO 2019 ENTRATE CHE PREVEDO DI ACCERTARE PER RESTANTE PERIODO 2019 SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	RIDUZIONE RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NEL 2018	0,00
ENTRATE CHE PREVEDO DI ACCERTARE PER RESTANTE PERIODO 2019 SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	193.241.19
PERIODO 2019 SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	2018 ALLA DATA DI REDAZIONE BILANCIO 2019	
SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE O,00 PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	ENTRATE CHE PREVEDO DI ACCERTARE PER RESTANTE	0,00
PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	PERIODO 2019	
RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	SPESE CHE PREVEDO DI IMPEGNARE PER RESTANTE	0,00
PERIODO 2019 INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER 0,00 RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE 0,00 PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO 3.074,00 RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 190.167,19 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	PERIODO 2019	
INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	RIDUZ. RESIDUI ATTIVI PRESUNTA PER RESTANTE	0,00
RESTANTE PERIODO 2019 RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	PERIODO 2019	
RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	INCREMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTO PER	0,00
PERIODO 2019 F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	RESTANTE PERIODO 2019	
F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	RIDUZ. RESIDUI PASSIVI PRESUNTA PER RESTANTE	0,00
RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 190.167,19 PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	PERIODO 2019	
PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	F.P.V. FINALE ESERCIZIO 2019 PRESUNTO	3.074,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018 70.351,06	RISULATTO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019	190.167,19
,	PARTE ACCANTONATA	
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA' DL 35/2013 0,00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2018	70.351,06
	FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA' DL 35/2013	0,00

FONDO PERDITA SOCIETA' PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTENZIOSO	0,00
FONDO SPESE PASSIVITA' POTENZIALI ARRETRATI CCNL	769,00
FONDO SPESE PASSIVITA' POTENZIALI I.F.M.	0,00
TOTALE PARTE ACCANTONATA (b)	71.120,06
PARTE VINCOLATA	
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DA PRINCIPI CONTABILI	35.820,52
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	9.298,13
VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI DA SPECIFICARE	0,00
TOTALE PARTE VINCOLATA (c)	45.118,65
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (d)	1.594,46
TOTALE PARTE DISPONIBILE	72.334,02
UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
PRESUNTO AL 31/12/2019	
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DA PRINCIPI CONTABILI	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
UTILIZZO ALTRI VINCOLI	0,00
TOTALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00

RIPIANO MAGGIOR DISAVANZO

(non ricorre la fattispecie)

Il principio contabile 4/1 allegato al DIgs 118/2011 al § 9.11.71 dispone: L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Al bilancio di previsione 2020-2022 è allegato il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato, che risulta essere NEGATIVO. Non vi sono infatti investimenti in corso di definizione con relativi cronoprogrammi. Solo a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 2019, che sarà effettuato dalla Giunta Comunale prima del rendiconto 2019, si costituiranno i FPV di spesa relativi agli impegni 2019 che saranno cancellati in quanto non esigibili e alla conseguente reimputazione di tali spese nel bilancio 2020/2022, con costituzione del FPV di entrata a copertura di tali spese.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Nel 2020 l'ente usufruirà dei seguenti contributi per investimenti:

Decreto n.400 del 3 settembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero Economia e Finanze, relativo al Programma di Interventi Infrastrutturali a favore dei



piccoli Comuni fino a 3500 abitanti, inclusi nell'elenco allegato al decreto stesso, tra cui figura il Comune di Ceretto Lomellina, che risultano beneficiari di finanziamenti destinati a lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e abbattimento barriere architettoniche;

IMPORTO €. 200.000,00

Decreto legge n.34 del 30 aprile 2019 art. 14-ter convertito con modificazioni nella legge n.58 del 28 giugno 2019. Contributo a favore dei Comuni inferiori a 1000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade. Edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

IMPORTO €. 11.597,90

Legge di bilancio 2020 art.1 commi 29-37. Contributo per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

IMPORTO €. 50.000,00

Sull'utilizzo del primo contributo si è dettagliato precedentemente.

Per gli altri due, al momento della stesura del presente documento, l'Amministrazione sta valutando quale sia il miglior utilizzo possibile.

NON è previsto il ricorso al debito, in quanto l'ammortamento di un eventuale mutuo assunto, comporterebbe l'aggravarsi della già precaria situazione degli equilibri di bilancio di parte corrente.

SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE CON RISORSE DISPONIBILI

MISS.	PROGR.	DESCRIZIONE	2020	2021	2022	CAP	RISORSA
1	5	Manutenzioni	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2056.2	ONERI
		varie					
		patrimonio					
1	6	Manutenzione	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2056.3	ONERI
		sedi					
		istituzionali					
10	5	Lavori	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2056.5	CONTRIBUTO
		efficientamento					STATALE
		energetico e					
		sviluppo					
		territoriale					
		sostenibile					
10	5	Lavori messa in	11.598,00	0,00	0,00	2056.6	CONTRIBUTO STATALE
		sicurezza					STATALE
		scuole, strade,					
		edifici pubblici					
		e patrimonio					
		comunale e					
		abbattimento					
		barriere					
1		architettoniche	100.020.00	0.00	0.00	20567	CONTRIBUTO
1	6	Lavori	198.038,00	0,00	0,00	2056.7	STATALE
		manutenzione					STITTLE
		straordinaria					
		palazzo					
		municipale e					
		edifici pubblici comunali					
5	2	Trasferimenti	414,00	414,00	414,00	3284	ONERI
3	<u> </u>	alla Parrocchia	414,00	414,00	414,00	3204	ONER
		ana Famocella	∃Dk				

8	1	Eliminazione	517,00	517,00	517,00	4497	ONERI
		barriere					
		architettoniche					
12	9	Manutenzione	1.491,00	1.491,00	1.491,00	3786	CONC.
		cimitero					CIMITERIALI
		TOT.	266.292,00	56.656,00	56.656,00		

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

ORGANISMI STRUMENTALI ¹	SITO INTERNET
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI ²	SITO INTERNET

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI ³	Valore di attribuzione del patrimonio netto	SITO INTERNET	BILANCI SU SITO

¹ L'art. 9, c. 7, D.P.C.M. 28 dicembre 2011 definisce "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica".

² L'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce **ente strumentale** "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante"

Il principio specifica che trattasi di enti strumentali controllati.

³ Secondo il principio gli **enti strumentali partecipati** sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

Il Comune NON ha enti e/o organismi strumentali così come definiti dall'art. 9 commi 7 e 8 e dall'art. 11-ter del decreto legislativo 23/06/2011 n.118 e dall'art. 114 del decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e dall'art. 21 del D.P.C.M. 28/12/2011.

<u>ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE</u> CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Alla data del 31 dicembre 2019 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Il Comune di Ceretto Lomellina, detiene le seguenti partecipazioni:

N.	RAGIONE SOCIALE	QUOTA					
		PARTECIPAZIONE					
1	C.L.I.R. SPA – MORTARA	0,26 %					
2	GAL RISORSA LOMELLINA SCARL –	0,87 %					
	MEDE						
3	G.A.L. LOMELLINA SRL - MEDE	1,22 %	IN				
			LIQUIDAZIONE				

I bilanci degli enti e società sopra citate sono consultabili nel proprio sito internet. Con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28.09.2017 ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI

DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE", si è preso atto:

- del mantenimento della società partecipata CLIR S.P.A.
- della messa in liquidazione della società partecipata GAL Lomellina S.r.l.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 25.11.2019 ad oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS. N.175/2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N.100/2017. si è preso atto:

- del mantenimento delle società partecipate CLIR S.P.A. e GAL RISORSA LOMELLINA SCARL
- della stato di messa in liquidazione della società partecipata GAL Lomellina S.r.l.

GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI

Gli amministratori in carica, con delibera del C.C. n. 19 del 29 luglio 2016, hanno confermato la rinuncia a percepire i gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli comunali, già deliberata dalla precedente amministrazione.

SPESA CORRENTE

La spesa corrente è stata prevista tenendo conto in particolare di:

PERSONALE IN SERVIZIO

La spesa è così suddivisa:

- 1) Missione 1 Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" Responsabile dei Servizi Finanziari, con mansioni multiple, cat. D4, tempo indeterminato;
- 2) Missione 12 Programma 9 "Servizio necroscopico e cimiteriale" Addetto Area Manutentiva, cat. B1, tempo indeterminato, assegnato in distacco temporaneo presso la società partecipata C.L.I.R. S.p.A. di Parona, con determina del Segretario Comunale n.24 del 12/03/2016 per il periodo 15 marzo.2016 14 marzo 2017. Tale distacco è stato poi prorogato di un anno (dal 15.03.2017 al 14.03.2018) con determina del Segretario Comunale n.26 dell'8 marzo 2017, di un ulteriore anno, con determina del Segretario Comunale n.41 del 14 marzo 2018 per il periodo 15.02.2018-

- 14.03.2019 e di un ulteriore anno con determina del Segretario Comunale n.37 dell'11 marzo 2019 per il periodo 15.03.2019-14.03.2020.
- 3) Missione 1 Programma 6 "Ufficio tecnico" Responsabile del Servizio Tecnico e Urbanistico, cat. D1, tempo indeterminato in convenzione con il Comune di Gravellona Lomellina, giusta delibera del Consiglio Comunale n.22 del 25 novembre 2019 (periodo 01.01.2020-31.12.2022.
- 4) Missione 1 Programma 2 "Segreteria Generale" Segretario Comunale di fascia B, in convenzione con i Comuni di Cilavegna, Parona, Gravellona Lomellina e Borgo San Siro, giusta delibera del Consiglio Comunale n.5 del 29 gennaio 2018.

PERSONALE

L'art. 1 commi 127, da 145 a 147, 160, 163, da 348 a 352, 476, 477,478, da 483 a 485, da 495 a 497, 552, 853, ha apportato diverse novità in materia di personale.

CONTRATTI E CONVENZIONI IN ESSERE

Tali spesa sono state previste, tenendo conto della spesa stabilita dalle convenzioni in essere e per le convenzioni, i contratti e gli incarichi da rinnovare, della spesa sostenuta nel 2019. Con delibera della Giunta Comunale n.28 del 04/10/2018, era stato approvato il nuovo riparto della spesa di Segreteria Comunale, stante le grosse difficoltà finanziarie di questo Ente, che ha fatto specifica richiesta al Comune Capo Convenzione (Cilavegna) di poter diminuire la quota di spesa a proprio carico.

Il nuovo riparto prevede la seguente proporzione della spesa tra i comuni convenzionati:

Cilavegna33,50%Parona33,50%Gravellona Lomellina17,50%Ceretto Lomellina2,50%Borgo San Siro13,00%

MISS.	PROGR.	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
1	2	Conv. Segreteria Comunale	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	4	Conv. per consulenza IVA	671,00	671,00	671,00
1	8	Manutenzione software e sistemistica	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Manutenzione hardware			
		Manutenzione sito internet			
		Disaster Recovery			
		Servizio Black Box			
		Conservazione digitale protocollo			
		Servizio OPI "full"			
		Manutenzione software inventario			
		Addestramento personale procedure			
1	11	Servizio elaborazione paghe	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	1	Convenzione Polizia Locale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	1	Convenzione S.U.A.P.	660,00	660,00	660,00
9	2	Servizio manutenzione verde pubblico	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	3	Convenzione uso piazzola ecologica	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	6	Convenzione servizio tecnico	8.750,00	8.750,00	8.750,00

SPESE PER UTENZE E SERVIZI

Tali spese sono state inserite in bilancio sulla scorta della spesa sostenuta nel 2019 o per taluni casi, della maggiore spesa comunicata dal fornitore del servizio per il 2020

MISS.	PROGR.	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
1	11	Telefonia	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	11	Gas	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	11	Spese postali	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	11	Consumo acqua impianto irriguo	600,00	600,00	600,00
1	11	Spesa carburante autovettura	100,00	100,00	100,00
1	11	Energia elettrica Palazzo Comunale	5.5600,00	5.600,00	5.600,00
9	3	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		solidi urbani			
10	5	Servizio rimozione neve	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	5	Pubblica illuminazione	700,00	700,00	700,00
10	5	Gestione impianti pubblica illuminazione	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	9	Energia elettrica cimitero	800,00	800,00	800,00
1	11	Servizi assicurativi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	5	Servizi assicurativi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	9	Servizi assicurativi	250.00	250,00	250,00

ALTRE SPESE OBBLIGATORIE PER LEGGE

Tali spese sono state inserite in bilancio, sulla base della spesa da sostenere in corso d'anno o in casi residuali, secondo quanto impegnato nell'anno precedente.

Con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero Economia e Finanze del 21.12.2018, sono stati rideterminati i limiti massimi dei compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali.

MISS.	PROGR.	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
1	3	Revisore dei Conti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	5	Aggiornamento inventario	550,00	550,00	550,00
1	7	Spesa funzionamento S.E.C.	280,00	280,00	280,00
1	10	Sicurezza luoghi lavoro	741,00	741,00	741,00
12	1	Compartecipazione servizio sociale	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		professionale			

In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziate in base anche al loro andamento storico.

RISPETTO DEL LIMITE DELLA SPESA DI PERSONALE.

Sono osservati i limiti della spesa di personale, ai sensi dell'art.1 comma 562 della legge n.296/2006 e s.m.i., come evidenziato dal prospetto allegato allo schema di bilancio 2020/2022.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

A seguito dell'abolizione del saldo di competenza, sancito dall'art. 1 commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019), dall'01.01.2019, il vincolo di finanza pubblica, coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (Decreto Legislativo n.118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti locali, infatti, ai sensi dell'art. 1 comma 821 della legge n.145/2018, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo., desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs n.118/2011

VINCOLI DI UTILIZZO ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.

Il rispetto dei vincoli di destinazione è meglio indicato e dettagliato nella apposita delibera della Giunta .Comunale, allegata al bilancio di previsione 2020/2022.

ALTRI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il Comune rispetta gli altri vincoli di finanza pubblica, riguardanti la limitazione all'effettuazione di alcune spese, come da dichiarazioni allegate allo schema di bilancio 2020/2022:

a) Programma collaborazioni autonome di cui all'art.46 del D.L. n.112/2008;

- b) Rispetto del limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione di cui all'art.46 comma 3 del D.L. n.112/2008;
- c) Rispetto limite massimo della spesa per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L. n.78/2010;
- d) Sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui alla legge n.228/2012 art.1 commi 138-146-147;

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

Per quanto riguarda la congruità delle previsioni, si rimanda a quanto specificato nella prima parte del presente documento.

Ceretto Lom., li 10.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Pierangelo Villaraggia